

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2018-645	del 31/07/2018
Oggetto	Direzione Tecnica. Aggiudicazione dei servizi di analisi merceologiche sui rifiuti urbani indifferenziati a seguito di RDO sul mercato elettronico di INTERCENTER - CIG: Z8423ED0F4.	
Proposta	n. PDTD-2018-643	del 30/07/2018
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Direzione Tecnica	
Dirigente proponente	Dott. Zinoni Franco	
Responsabile del procedimento	Zinoni Franco	

Questo giorno 31 (trentuno) luglio 2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico , Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Aggiudicazione dei servizi di analisi merceologiche sui rifiuti urbani indifferenziati a seguito di RDO sul mercato elettronico di INTERCENTER - CIG: Z8423ED0F4.

VISTI:

- il Regolamento per il decentramento amministrativo, come modificato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017;
- il Regolamento in materia di approvvigionamento, come modificato con D.D.G. n. 80 del 20/07/2017;
- la D.D.G. n. 127 del 22/12/2017 “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2018-2020, del Piano Investimenti 2018-2020, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2018, del Budget generale e della programmazione di cassa 2018;
- la D.D.G. n. 128 del 22/12/2017 “ Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2018 ai centri di responsabilità dell’Agenzia per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna”;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal decreto correttivo (D. Lgs. n. 56/2017 in vigore dal 20 maggio 2017);
- l’art. 7, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, (convertito in legge 6 luglio 2012, n. 135), di modifica dell’art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, da cui deriva l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- l’art. 36, comma 2 lett. a), del sopra citato D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo cui per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro è possibile procedere mediante affidamento diretto;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice, “Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 e s.m.i.;

PREMESSO:

- che, nell’ambito del contributo annuale di funzionamento concesso ad Arpa Emilia-Romagna per l’anno 2018, è prevista l’attività relativa al monitoraggio del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui fa parte il completamento della conoscenza delle caratteristiche merceologiche dei rifiuti urbani che si ottiene tramite analisi merceologiche;

- che, nel Programma triennale 2018-2020 ed annuale 2018 delle attività di Arpaè, è prevista l'esecuzione di una sesta campagna di analisi merceologiche sui rifiuti urbani;
- che, per la realizzazione della citata campagna di analisi, sussiste la necessità di provvedere all'affidamento della fornitura di analisi merceologiche su rifiuti urbani indifferenziati da effettuarsi presso impianti localizzati all'interno del territorio della Regione Emilia-Romagna ed individuati da Arpaè;
- che i campionamenti e le analisi merceologiche verranno effettuate, nel corso del 2018, suddivise in due campagne a distanza di tre mesi circa l'una dall'altra (agosto/settembre e novembre/dicembre) ed in corrispondenza di una serie di impianti individuati da Arpaè;
- che il CTR gestione integrata rifiuti, subsidenza e siti contaminati ha condotto l'istruttoria per la predisposizione degli atti relativi all'affidamento della citata fornitura, stimando complessivamente una spesa di 39.500,00 IVA esclusa;
- che il Direttore tecnico, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Regolamento in materia di approvvigionamento, ha ritenuto di mantenere su di sé le funzioni e i compiti di responsabile unico del procedimento, di cui all'art. 31 del d. lgs. 50/2016;
- che, per individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata favorendone la massima partecipazione, in data 11/05/2018 è stato pubblicato specifico avviso sul sito web dell'Agenzia - sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di gara"- invitando gli operatori economici iscritti al mercato elettronico del sistema SATER di Intercent-ER della Regione Emilia-Romagna per la classe di iscrizione "7321000-7 servizi di consulenza nel campo della ricerca" e in possesso dei requisiti di capacità tecnica indicati nell'Avviso, a manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura di cui trattasi;
- che, alla scadenza dei termini (il 28/05/2018), hanno manifestato interesse a partecipare gli operatori economici di seguito indicati:

N.	Denominazione	C.F
1	FELSILAB	03852570377
2	AMBIENTALE	02041700747
3	GRUPPO CSA	03231410402

- che la procedura di acquisto ha ottenuto, tramite il Sistema di Monitoraggio Gare, il codice identificativo gara (CIG) n. Z8423ED0F4;
- che il Responsabile del Procedimento ha selezionato per essere invitati alla procedura di gara tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare come sopra indicati;
- che, su richiesta del Direttore Tecnico, è stata inviata dall'Area Acquisizione Beni e Servizi, in conformità alle regole di funzionamento del mercato elettronico di Intercent-ER, una Richiesta di Offerta (prot. PGDG/2018/8476 del 8/06/2018) per l'affidamento del servizio di analisi merceologiche sui rifiuti urbani indifferenziati, come da condizioni particolari, capitolato

speciale, e capitolato tecnico, allegati sub A) B) e C) al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

- che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

DATO ATTO:

- che, entro il termine di scadenza indicato, le ore 18.00 del 27/06/2018, è pervenuta l'offerta da parte della seguente ditta:

Denominazione	Codice Fiscale
GRUPPO CSA	03231410402

- che, come da verbale del 09/07/2018, agli atti, il Responsabile del Procedimento, dopo aver compilato e sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, ha proceduto all'apertura della busta amministrativa;
- che, come si evince sempre dal verbale del 09/07/2018, agli atti, il Responsabile del procedimento ha verificato in capo alla società Gruppo CSA la regolarità della documentazione amministrativa presentata, pertanto l'ha ammessa al prosieguo della gara;
- che in data 13/07/2018 con lettera prot. PGDG/2018/10308 è stata nominata la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione tecnica dell'offerta pervenuta;
- che della nomina della Commissione è stata data pubblicità, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante pubblicazione sul sito web con contestuale pubblicazione dei curriculum dei componenti;
- che, dopo un attento esame dell'offerta tecnica, la Commissione, come da verbale del 18/07/2018, agli atti, ha proceduto alla valutazione di tale offerta tecnica applicando i criteri definiti dalla lettera d'invito prot. PGDG/2018/8476 del 8/06/2018;
- che il punteggio tecnico complessivo, riparametrato come da Condizioni particolari, è risultato il seguente:

DITTE	PUNTEGGIO TECNICO ATTRIBUITO	PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO
<i>Gruppo C.S.A spa</i>	55	70

- che, nello stesso giorno 18 luglio 2018, come risulta dal verbale agli atti dell'amministrazione, si è proseguito con l'apertura della busta contenente l'offerta economica e al suo esame al fine di attribuire i punteggi secondo i parametri prestabiliti;
- che l'importo offerto è risultato pari a euro 34.930,00, di cui oneri aziendali per la sicurezza pari a euro 1.050,00 e, pertanto, essendo pervenuta una sola offerta valida, è stato attribuito un punteggio di 30 punti;

- che, sommato il punteggio attribuito all'offerta tecnica con quello relativo all'offerta economica, come da verbale del 18 luglio 2018, il punteggio complessivo risulta dalla tabella seguente:

DITTE	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
<i>Gruppo C.S.A spa</i>	70	30	100

- che, come si evince dal verbale del 18 luglio 2018, agli atti, risulta unica classificata l'offerta presentata dalla ditta Gruppo CSA spa di Rimini - CF 03231410402, per un importo complessivo pari a euro 34.930,00 e un punteggio totale di 100 punti;

CONSIDERATO:

- che trattasi di affidamento al contraente uscente per servizi analoghi, tuttavia, dallo svolgimento della procedura preceduta da un avviso web aperto al mercato, si è riscontrata l'effettiva assenza di alternative;
- che nel corso del precedente rapporto contrattuale il Gruppo CSA ha eseguito le proprie prestazioni a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, e pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
- che il prezzo è da ritenersi congruo confrontato con la spesa per precedenti affidamenti di servizi analoghi;
- che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva relativa alla procedura in oggetto è subordinata al positivo esperimento delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di ordine speciale dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara fermi restando altresì gli adempimenti in capo all'aggiudicatario medesimo per la stipula del contratto;

RILEVATO :

- che è stato acquisito il Durc on line della società Gruppo CSA spa, risultato regolare;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di aggiudicare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016, la fornitura dei servizi di analisi merceologiche sui rifiuti urbani indifferenziati (CIG 670782939A) alla società Gruppo CSA spa - C.F. 03231410402 , espletata secondo le regole del mercato Intercenter (MERER), per l'importo complessivo di Euro 34.930,00 (IVA esclusa);

- di subordinare la stipula del contratto al positivo espletamento degli adempimenti in capo all'aggiudicatario previsti in sede di gara;
- di demandare la stipula del contratto in forma elettronica a firma della Responsabile dell'Area acquisizione beni e servizi, in conformità al Regolamento in materia di approvvigionamento;

ATTESTATO:

- che, ai fini dell'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa della D.D.G. n. 128/2017;

DATO ATTO:

- del proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;
- che Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Franco Zinoni;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di aggiudicare, per i motivi in premessa esposti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., l'affidamento dei servizi di analisi merceologiche sui rifiuti urbani indifferenziati (CIG 670782939A) alla società Gruppo CSA spa - C.F. 03231410402, selezionata a seguito di RDO espletata secondo le regole del mercato elettronico Intercenter (MERER), per l'importo complessivo di Euro 34.930,00 (IVA esclusa);
2. di dare atto che la fornitura viene affidata alle condizioni di cui alla documentazione di gara (Condizioni Particolari, Capitolato speciale e Capitolato tecnico) in allegato sub A) B) e C) al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
3. di dare atto che alla stipula del contratto provvederà la Responsabile dell'Area Acquisizione beni e servizi Dott.ssa Elena Bortolotti;
4. di dare atto che al Responsabile Unico del procedimento spettano le funzioni di direttore dell'esecuzione e che, pertanto, allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché la certificazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni;
5. di subordinare la stipula del contratto al positivo esperimento delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di ordine speciale dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara fermi restando altresì gli adempimenti in capo all'aggiudicatario medesimo per la stipula del contratto;
6. di dare atto che il costo di Euro 34.930,00, oltre a IVA 22% su Euro 14.930, pari a complessivi euro 38.214,60, relativo al presente provvedimento, avente natura di "Servizi

vari appaltati esternamente” (SERAP-SEVAR), è a carico dell’esercizio 2018 ed è compreso nel budget annuale con i seguenti riferimenti:

euro 18.214,60 (IVA compresa) CdC DTGIR;

euro 20.000 (IVA commerciale) CdC DTGIR - CON18

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente, alla sezione “Amministrazione trasparente”.

II DIRETTORE TECNICO

Dott. Franco Zinoni

Ai fornitori invitati

OGGETTO: Condizioni particolari relative l'affidamento dei servizi di analisi merceologiche su rifiuti urbani indifferenziati. CIG: Z8423ED0F4.

Con la presente si precisano le seguenti condizioni particolari di risposta alla RDO predisposta da Arpae Emilia-Romagna.

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto dell'affidamento è lo svolgimento di servizi di analisi merceologiche su rifiuti urbani indifferenziati da effettuarsi presso impianti localizzati all'interno del territorio della Regione ed individuati da Arpae stessa.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato pari ad Euro 39.500,00 IVA esclusa. Oneri per la sicurezza euro 0,00.

Modalità e termini di esecuzione del servizio sono precisati nel Capitolato speciale allegato sub A) alle seguenti condizioni particolari.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto, di viaggio e di consegna per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Sono a carico del fornitore aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le spese di contratto, inclusa l'imposta di bollo (attualmente 16,00 euro ogni 4 facciate/100 righe) sul documento di stipula generato dal Mercato elettronico.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla presente procedura, è necessario che la ditta sia in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica che andranno dichiarati con la compilazione della dichiarazione di partecipazione, redatta secondo l'allegato A alla presente lettera d'invito:

Capacità tecnica:

- aver regolarmente eseguito, nell'ultimo triennio, servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura per un valore complessivo non inferiore ad Euro 30.000,00 IVA esclusa;
- essere in possesso di valida certificazione di qualità, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 (nel settore EA/IAF 35) avente ad oggetto "servizio di analisi merceologiche sui rifiuti urbani indifferenziati" o attività simile, rilasciato da un organismo accreditato da Accredia (o da altro Ente Unico di Accreditemento firmatario degli accordi EA/MLA) ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1;
- essere accreditati **secondo la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018** sia per le attività di campionamento, sia per le analisi.

Si precisa che per ultimo triennio si intende il periodo relativo agli ultimi tre anni antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Al concorrente aggiudicatario verrà richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

3. MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA

La documentazione da produrre in risposta alla Richiesta d'offerta effettuata sul Mercato Elettronico di Intercent-ER consisterà:

A) Documentazione amministrativa, questa comprenderà- a pena d'esclusione:

- una dichiarazione di partecipazione, redatta secondo il modello allegato sub B), contenente l'accettazione delle condizioni particolari della presente RDO, nonché attestante l'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016. Nella dichiarazione il concorrente dovrà altresì attestare il possesso del requisito di capacità tecnica di cui al precedente punto 2, indicando negli appositi campi, l'oggetto del/i contratto/i, il destinatario/i, l'anno di esecuzione e l'importo.

Secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del d. lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione amministrativa, Arpae assegna al concorrente un termine di dieci giorni, perché sia resa, integrata o regolarizzata

tale documentazione. Le irregolarità essenziali ai fini di quanto previsto dall'art. 83 comma 9 coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara.

B) OFFERTA TECNICA: L'offerta tecnica consisterà nella presentazione della documentazione necessaria ad attestare la rispondenza dei servizi offerti al Capitolato speciale ed al Disciplinare Tecnico ed in particolare dovrà contenere, a pena d'esclusione:

- una relazione descrittiva del servizio offerto con particolare evidenziazione degli elementi oggetto di valutazione di cui al punto 4.1 delle presenti Condizioni particolari utili per l'attribuzione dei punteggi tecnici.

Arpae si riserva la facoltà in casi non compromettenti la "par condicio" fra le ditte concorrenti e nell'interesse dell'Agenzia, di invitare le ditte concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione attraverso il canale "Comunicazioni" presente sul portale a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dell'offerta tecnica prodotta, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire detti chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara.

In ogni caso non è ammessa l'integrazione di elementi dell'offerta oggetto di valutazione.

La mancata corrispondenza alle specifiche richieste dell'Agenzia, comporterà l'esclusione sotto il profilo tecnico e non si procederà all'apertura delle buste economiche.

C) OFFERTA ECONOMICA:

L'offerta economica del Fornitore – a pena di esclusione - effettuata sul Mercato Elettronico di CONSIP dovrà esser formulata immettendo a sistema:

- un documento redatto secondo il modello allegato sub 3) "Dichiarazione d'Offerta", reso disponibile dall'amministrazione, indicando il prezzo complessivo del servizio;
- offerta economica complessiva della fornitura, secondo il modello generato dal Sistema, indicando nel campo specifico i "costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro", di cui all'art. 95, comma 10, del d. lgs. 50/2016.

In caso di discrepanza tra il valore riportato a sistema e il valore riportato nella Dichiarazione di Offerta, prevarrà quest'ultima.

Tutti i documenti componenti l'offerta del Fornitore devono essere sottoscritti, **a pena d'esclusione**, con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa o persona munita di idonea procura.

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni sul portale saranno effettuate dalla Responsabile dell'Area Acquisizione beni e servizi.

Dopo la data di scadenza del termine di ricezione delle offerte, il Responsabile unico del Procedimento, avvalendosi di un collaboratore amministrativo dell'Area Acquisizione beni e servizi con funzioni di segretario, procederà alla verifica della documentazione amministrativa presentata.

All'esito della valutazione della documentazione amministrativa, l'elenco dei soggetti ammessi o eventualmente di quelli esclusi sarà pubblicato sul sito di Arpae, Sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti, e di tale pubblicazione sarà dato avviso ai concorrenti mediante posta elettronica certificata.

La valutazione delle offerte tecnica ed economica sarà effettuata da una Commissione, nominata dopo il termine di ricezione delle offerte, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i parametri di seguito riportati:

Parametro		Punteggio massimo
A	Offerta Tecnica	70
B	Offerta economica	30
	TOTALE	100

Il Punteggio Totale (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a $P_T + P_E$:

Dove:

P_T = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica

P_E = punteggio attribuito all'offerta economica

4.1 Modalità di attribuzione del punteggio tecnico (PT):

Il punteggio totale relativo all'offerta tecnica (P_T) verrà calcolato secondo la seguente formula:

$$(P_T) = 70 * (\sum P_i / \max \sum P)$$

Dove:

- l'acronimo $\sum P_i$ rappresenta la somma dei punteggi dei singoli sottocriteri ottenuti dalla Ditta

Concorrente i-esima;

- l'acronimo $\max \sum P$ rappresenta il valore più alto della somma dei punteggi dei singoli

sottocriteri ottenuto tra tutte le Ditte Concorrenti;

Saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es . PT = 3,23456 ► 3,234).

Ferme restando le caratteristiche minime dei servizi, definite nella documentazione di gara, specifici elementi qualitativi, contenuti all'interno della proposta tecnica e da quest'ultima pertanto chiaramente evincibili, concorreranno all'attribuzione del punteggio tecnico (PT) complessivo, secondo le modalità di seguito riportate:

I criteri per la valutazione delle offerte e il relativo punteggio massimo sono i seguenti:

	Criterio	Punteggio massimo
A	Metodologia per la preparazione del campione. <i>Il concorrente dovrà descrivere la metodologia seguita per la preparazione del campione, facendo riferimento alla specifica normativa tecnica.</i>	12
B	Metodologia per la realizzazione delle analisi merceologiche <i>Il concorrente dovrà descrivere la metodologia seguita per la realizzazione delle analisi merceologiche, facendo riferimento alla specifica normativa tecnica.</i>	12
C	Attrezzature impiegate nell'appalto <i>Il concorrente dovrà descrivere le attrezzature e le ulteriori misure di sicurezza impiegate per la gestione dell'appalto</i>	12

D	Misure di sicurezza impiegate nell'appalto <i>Il concorrente dovrà descrivere le misure di sicurezza impiegate per la gestione dell'appalto</i>	12
E	Misure ambientali <i>Il concorrente dovrà descrivere le misure volte a proteggere l'ambiente che intende adottare durante l'esecuzione dell'appalto</i>	12
F	Formazione e esperienza personale <i>Il concorrente, nel rispetto della normativa sulla privacy, dovrà indicare la consistenza, la formazione e l'esperienza in servizi analoghi del personale addetto all'esecuzione del servizio</i>	10
	TOTALE punti	70

La Commissione giudicatrice attribuirà un giudizio di apprezzamento (sulla base della maggiore/minore rispondenza funzionale delle offerte rispetto alle esigenze dell'amministrazione) cui corrisponderanno i coefficienti (da uno a zero) di seguito specificati:

Ottimo	1,0
Buono	0,75
Discreto	0,5
Sufficiente	0,25
Non migliorativo rispetto le specifiche del capitolato.	0

I coefficienti come sopra attribuiti saranno moltiplicati al punteggio massimo attribuibile per ciascun criterio.

Successivamente, si procederà ad un procedimento di riparametrizzazione dei punteggi attribuendo 70 al concorrente che avrà conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti.

4.2 Modalità di attribuzione del punteggio economico: max 30 PUNTI

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, saranno inseriti a sistema in corrispondenza di ciascun concorrente il totale dei punteggi tecnici assegnati dalla Commissione. Si procederà, conseguentemente, all'apertura delle offerte economiche e alla verifica della loro regolarità.

Il punteggio relativo al prezzo (PE) verrà calcolato secondo la formula del ribasso massimo messa a disposizione dal sistema:

$$PE = 30 \times \frac{BA - P}{BA - P_{min}}$$

Dove:

- BA = prezzo a base d'asta
- P = prezzo offerto dal concorrente
- Pmin = prezzo più basso tra quelli offerti in gara

Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate da Arpae ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.

Saranno, inoltre escluse le ditte che abbiano presentato offerta per un importo complessivo eccedente l'importo a base d'asta, oneri per la sicurezza esclusi.

Arpae si riserva di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto anche qualora risultasse pervenuta una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua in relazione ai prezzi di mercato.

Qualora l'offerta presenti un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, Arpae si riserva di chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di escluderla dalla procedura con provvedimento motivato.

In caso di parità del punteggio complessivo fra due o più offerte, sarà aggiudicataria la Ditta che avrà conseguito il miglior punteggio tecnico. In caso di parità sia per il punteggio tecnico che per quello economico, l'Agenzia procederà ad effettuare un trattativa migliorativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. Tesoro 28 ottobre 1985; pertanto le imprese concorrenti saranno invitate con comunicazione via pec a presentarsi presso la sede di Via Po, 5 – Bologna per modificare la propria offerta. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa

migliorativa, si procederà nella medesima seduta pubblica al sorteggio tra le offerte risultate prime “a pari merito”.

5. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con l'osservanza della disciplina di cui all'art.48 d.lgs. n. 50/2016, nonché di Consorzi di Imprese, ovvero, per le Imprese stabilite in altri Paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.

Secondo quanto disposto dall'art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non è ammesso che un'impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi diversi, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l'Impresa partecipa.

In caso di R.T.I. o Consorzi ordinari: nella dichiarazione di partecipazione dovranno essere specificate le parti dei servizi che saranno eseguite dalle singole Imprese (art. 48, comma 4 d.lgs n.50/2016) .

In caso di R.T.I. o Consorzio già costituiti: dovrà essere allegata la copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'Atto costitutivo del Consorzio;

In caso di R.T.I. o Consorzio non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.

La dichiarazione di partecipazione dovrà essere compilata e firmata dal Legale rappresentante di ogni Impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestante:

- a quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza,
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48, d.lgs. n. 50/2016;
- per i Consorzi, l'indicazione del/i Consorziato/i per i quali il Consorzio concorre: a tali consorziati è preclusa la partecipazione, in qualsiasi altra forma, alla gara;

- per cooperative e Consorzi di cooperative: l'iscrizione nell'apposito Albo delle cooperative o nello Schedario della cooperativa presso il Ministero del Lavoro e previdenza sociale;

Per quanto riguarda i requisiti di partecipazione di cui al par. 2:

-in caso di raggruppamento orizzontale:

- tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi devono essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c);
- con riferimento al requisito di cui alla lettera a), fermo che il raggruppamento nel suo complesso debba possedere il requisito richiesto, ciascuna impresa deve possedere il requisito nella misura minima del 30%, ad eccezione della mandataria che deve possedere il requisito nella misura minima del 40% e comunque in misura maggioritaria;

- in caso di raggruppamento verticale:

- tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi devono possedere il requisito di cui alla lettera b);
- per quanto riguarda il requisito di cui alla lettera c), la certificazione richiesta deve essere posseduta dai soggetti che svolgono l'attività prevista;
- per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. a), fermo che il raggruppamento nel suo complesso deve possedere il requisito richiesto, la mandataria deve dimostrare di aver eseguito attività definite dall'amministrazione come principali, e le mandanti quelle definite come secondarie.

Le Concorrenti che intendano presentare un'offerta per la presente procedura di gara in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, dovranno osservare le disposizioni di cui all'art. 48 del Dlgs. 50/2016.

6. SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto della fornitura. Il concorrente che intende avvalersi di tale facoltà, deve fornire all'atto dell'offerta le indicazioni sulle forniture e servizi (o parti di forniture o di servizi), che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Dlgs 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento dei requisiti di capacità tecnica.

A tal fine l'Impresa concorrente dovrà indicare, a pena d'esclusione, nella dichiarazione di partecipazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'intenzione di ricorrere all'avvalimento con specifica indicazione del requisito richiesto e dell'Impresa Ausiliaria.

Per l'autorizzazione all'avvalimento è condizione essenziale la produzione della seguente documentazione:

- una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016, nonché il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento;
- una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso l'Impresa Concorrente e la Committenza a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'Impresa Concorrente;
- una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria, con cui essa attesta di non partecipare alla gara in proprio o quale consorziata o in RTI;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto o, in caso di avvalimento nei confronti di un'Impresa che appartiene al medesimo gruppo, una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Resta inteso che, ai fini della presente gara, l'Impresa concorrente e l'Impresa ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni.

A pena di esclusione non è consentito che più Imprese concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa Impresa ausiliaria.

8. STIPULA

L'affidamento dei servizi sarà approvato con determinazione dirigenziale dal Direttore Tecnico di Arpae Emilia-Romagna. Arpae si riserva la facoltà di verificare la sussistenza dei requisiti di ordine generale dichiarati dall'impresa nella dichiarazione sostitutiva presentata.

La stipula della RDO è subordinata altresì alla presentazione, da parte della ditta prescelta della documentazione di seguito indicata, entro il termine perentorio di 7 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta di Arpae:

- copia del versamento sul conto di tesoreria di Arpae delle spese di bollo di cui all'art. 23 del Capitolato speciale;
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010;
- documentazione a comprova del requisito di capacità tecnica dichiarato in fase di gara. Per il requisito di capacità tecnica la prova documentale è rappresentata da :

- nel caso di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, mediante attestati in originale o copia autentica con la specifica degli importi, delle date e dei servizi con attestazione di buona esecuzione;

- nel caso di servizi prestati a favore di privati, mediante dichiarazione degli stessi o contratti in copia conforme da cui si evincano i servizi effettuati o copia delle fatture quietanzate.

- copia delle certificazioni di qualità richieste.

Qualora l'Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'Agenzia procederà all'aggiudicazione della gara alla seconda Concorrente classificata

Verrà data comunicazione dell'esito della procedura a tutti coloro che hanno presentato offerta e pubblicando gli estremi dell'intervenuta aggiudicazione sul sito internet dell'agenzia all'indirizzo www.arpa.emr.it.

9. NORMA FINALE

Per quanto qui non indicato si rinvia alle condizioni del bando di abilitazione “Beni e Servizi” del Mercato elettronico di Intercent-ER della Regione Emilia-Romagna del 08/11/2013 e alla documentazione relativa (Capitolato speciale, Regolamento per l'utilizzo del Mercato Elettronico).

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.Franco Zinoni di Arpae Emilia-Romagna.

11. COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DI RIFERIMENTO

Dott.ssa Maria Cerullo dell'Area Acquisizione beni e servizi.

12. EVENTUALI CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro termine indicato nella RdO esclusivamente attraverso il canale “Comunicazioni” presente sul portale, in relazione alla specifica RdO.

Distinti saluti

La Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi
(Dott.ssa Elena Bortolotti)

Documenti allegati:

All. A Dichiarazione di partecipazione;

All. 1 Capitolato speciale;

All. 2 Capitolato tecnico;

All. 3 Dichiarazione di offerta;

Documento firmato digitalmente

	Capitolato speciale per lo svolgimento del servizio di analisi merceologiche sui rifiuti indifferenziati	Allegato 1 Pag. 1 di 11
--	---	--

Art. 1 - Oggetto della fornitura

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali nonché le attività richieste al fornitore relativamente allo svolgimento del servizio di fornitura dei servizi di analisi merceologiche sui rifiuti indifferenziati come meglio definito nel Capitolato tecnico allegato 2).

I rapporti contrattuali derivanti dall'affidamento della fornitura in oggetto sono regolati:

- dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, nonché dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e smi.
- per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice Civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Art. 2 - Modalità e termini di esecuzione

Il fornitore si impegna ad effettuare la fornitura e ad eseguire i servizi nei tempi indicati nel Capitolato tecnico.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, ArpaE si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano, in quanto compatibili le disposizioni previste dall' art. 107 del D.Lgs.. n. 50/2016.

ArpaE si riserva la facoltà di verificare la regolare esecuzione di tutte le obbligazioni pattuite nel termine di trenta giorni dall'ultimazione delle prestazioni per ogni fase del servizio, come descritto in Capitolato tecnico da considerarsi quale "termine per l'accertamento della conformità delle prestazioni".

Art. 3 - Condizioni di fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico e negli atti di gara di cui alle premesse e all'Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente.

	Capitolato speciale per lo svolgimento del servizio di analisi merceologiche sui rifiuti indifferenziati	Allegato 1 Pag. 2 di 11
--	---	--

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali di Arpae debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con Arpae stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali di Arpae continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da Arpae e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di Arpae nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 4 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del contratto secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
- b) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
- c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto nei luoghi indicati da Arpae.

Il Fornitore prende atto e accetta che i servizi oggetto del contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di ARPAE, entro i territori di competenza di Arpae medesima.

	Capitolato speciale per lo svolgimento del servizio di analisi merceologiche sui rifiuti indifferenziati	Allegato 1 Pag. 3 di 11
--	---	--

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, ad ArpaE il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Art. 5 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)".

Art. 6 - Penali

1. Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più delle attività previste nel capitolato tecnico, verrà applicata una penale giornaliera pari al 1 per mille dell'importo complessivo della fornitura.
2. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel capitolato tecnico per la produzione della relazione tecnica descrittiva del lavoro svolto verrà applicata una penale giornaliera pari al 1 per mille dell'importo complessivo della fornitura.
3. Deve considerarsi ritardo nella esecuzione di una determinata prestazione anche il caso in cui il Fornitore esegua tale prestazione in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico o se migliorative in sede di Offerta Tecnica.
4. L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute da ArpaE per gli acconti e per i pagamenti a saldo.
5. L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.

	Capitolato speciale per lo svolgimento del servizio di analisi merceologiche sui rifiuti indifferenziati	Allegato 1 Pag. 4 di 11
--	---	--

6. Si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso Arpae ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di Arpae, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come indicato nel capitolato speciale, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 7- Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di Arpae.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
6. I corrispettivi, risultati in sede di gara dall'offerta dal Fornitore, rimangono fissi ed immutati per tutta la durata del servizio.

	Capitolato speciale per lo svolgimento del servizio di analisi merceologiche sui rifiuti indifferenziati	Allegato 1 Pag. 5 di 11
--	---	--

Art. 8 - Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato da Arpae in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Le fatture relative alle prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere emesse alle seguenti scadenze:
 - 20% del corrispettivo complessivo al termine del campionamento della prima campagna;
 - 30% del corrispettivo complessivo alla consegna dei risultati delle analisi previste nella prima campagna;
 - saldo finale, pari al 50% del corrispettivo complessivo, al termine dell'esecuzione di tutte le attività di cui al capitolato tecnico.

Le fatture dovranno essere intestate ad Arpae Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 - Bologna C.F./P.I.04290860370 e dovranno riportare, oltre al riferimento al numero dell'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89.

3. Le fatture devono pertanto riportare:
 - numero e data fattura
 - data di emissione
 - ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
 - oggetto della fornitura
 - importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
 - scadenza della fattura
 - codice identificativo di gara
 - qualsiasi altra informazione necessaria.
4. Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae UFFRF4, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it.
5. Ai sensi dell'art.1 del DL 50/2017, ad Arpae, si applicano le norme relative allo split payment.
6. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.
7. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di accertamento della conformità delle prestazioni di cui al precedente art. 2 o – se successiva – dalla data di ricevimento delle fatture.

	Capitolato speciale per lo svolgimento del servizio di analisi merceologiche sui rifiuti indifferenziati	Allegato 1 Pag. 6 di 11
--	---	--

8. In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.
9. Per i fini di cui all'art. 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.
10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpae le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .
3. L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
4. Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 10 – Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

	Capitolato speciale per lo svolgimento del servizio di analisi merceologiche sui rifiuti indifferenziati	Allegato 1 Pag. 7 di 11
--	---	--

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 11 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 12 - Risoluzione

- 1) A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti pubblici, Arpae potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.
- 2) In ogni caso Arpae può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
 - a) in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, comprovati da almeno 3 documenti di contestazione ufficiale inviati da Arpae;
 - b) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 6;
 - c) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore in sede di gara;
 - d) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;

	Capitolato speciale per lo svolgimento del servizio di analisi merceologiche sui rifiuti indifferenziati	Allegato 1 Pag. 8 di 11
--	---	--

- e) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- f) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Con la risoluzione del contratto sorge per Arpae il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla impresa affidataria.

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 13- Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto , in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera via PEC.
2. L'Agenzia ha altresì diritto di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012,
3. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalle condizioni particolari e dal presente Capitolato relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per Arpae.
5. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

	Capitolato speciale per lo svolgimento del servizio di analisi merceologiche sui rifiuti indifferenziati	Allegato 1 Pag. 9 di 11
--	---	--

Art. 14 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di Arpae e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di Arpae e dei terzi, per l'intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne Arpae, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad Arpae, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per Arpae e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 15- Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, ai limiti del 30% dell'importo contrattuale.
2. Il subappalto è autorizzato da Arpae, se previsto dal fornitore in sede di offerta. Il Fornitore si impegna a depositare presso Arpae, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la certificazione prevista dalla normativa vigente in materia, attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, di qualificazione previsti dagli atti di gara per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
3. Il contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
4. Il fornitore dovrà altresì trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/16. Arpae effettuerà le verifiche sulle dichiarazioni presentate.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, Arpae procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di Arpae, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.

	Capitolato speciale per lo svolgimento del servizio di analisi merceologiche sui rifiuti indifferenziati	Allegato 1 Pag. 10 di 11
--	---	---

8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Arpae da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
9. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, d.lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).
10. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
12. I subappaltatori debbono mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto.
13. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata per iscritto da Arpae. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà di Arpae risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Il fornitore comunica ad Arpae, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non siano subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidato.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016

Art. 16 - Cessione di contratto e di credito

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di Arpae a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D.lgs 50/2016. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per Arpae di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Art. 17 - Brevetti e royalties

Il fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei lavori previsti nel contratto, mantenendo indenne Arpae da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 18 - Responsabile della prestazione per il Fornitore

	Capitolato speciale per lo svolgimento del servizio di analisi merceologiche sui rifiuti indifferenziati	Allegato 1 Pag. 11 di 11
--	---	---

Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della prestazione, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell'Agenzia.

Art. 19 - Responsabile del procedimento

È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, la Dott. Franco Zinoni.

Art. 20 - Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione del contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Art. 21- Codici di comportamento

Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia-Romagna", approvato con DDG n. 8 del 31/1/2017, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpae /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali (www.Arpae.emr.it).

In caso di violazione dei suddetti obblighi, Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 22 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).

Arpae Emilia-Romagna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (con sede in Via Po 5, 40139 Bologna, dirgen@cert.arpa.emr.it - Centralino 051- 6223811), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati saranno trattati per tutto il tempo di durata del procedimento amministrativo di selezione del contraente e del contratto effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 ("Codice

	Capitolato speciale per lo svolgimento del servizio di analisi merceologiche sui rifiuti indifferenziati	Allegato 1 Pag. 12 di 11
--	---	---

dei contratti pubblici”) e successivamente saranno mantenuti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Arpae Emilia-Romagna o dalle imprese espressamente nominate come responsabili esterni del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente consentiti dall’interessato o previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza ad Arpae è presentata contattando il DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) all’indirizzo dpo@arpae.it presso Arpae.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo secondo le procedure previste dagli artt. 77 e ss. del RGPD.

Art. 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad Arpae per legge.

<p align="center">Arpae EMILIA-ROMAGNA</p>	<p align="center">Capitolato Tecnico per lo svolgimento del servizio di analisi merceologiche su rifiuti urbani indifferenziati.</p>	<p align="center">All. 2 Pag. 1 di 4</p>
---	---	---

1. Oggetto

Oggetto dell'incarico è l'esecuzione di campionamenti e analisi merceologiche su rifiuti urbani indifferenziati (RI) avviati a trattamento/smaltimento da effettuarsi presso impianti ubicati sul territorio della Regione Emilia-Romagna e individuati da Arpae.

In particolare le analisi richieste sono finalizzate alla caratterizzazione merceologica dei rifiuti residui a valle della raccolta differenziata in relazione alla tipologia del bacino di utenza (tipo di comunità, attività economica prevalente) ed alle modalità con cui viene effettuato il servizio di raccolta differenziata.

L'analisi dovrà non solo quantificare le singole frazioni merceologiche ancora presenti nei RI ma stimare quanto di esse potrebbero essere potenzialmente recuperabili.

2. Modalità di esecuzione

I campionamenti e le analisi merceologiche verranno effettuate nel corso del 2018 suddivise in due campagne a distanza di tre mesi circa (agosto/settembre e novembre/dicembre) ed in corrispondenza di una serie di impianti individuati da Arpae e riportati nella tabella 1.

In particolare nella tabella sopraindicata sono indicati per ciascun impianto:

- il numero di campioni da effettuarsi, suddivisi nella I e II campagna. Nell'ambito della stessa campagna il numero individuato è in relazione ai bacini di conferimento.

L'organizzazione del calendario relativo al campionamento ed alle tipologie di flusso e di rifiuti da analizzare sarà fornito da Arpae prima di ogni campagna.

Personale di Arpae sarà sempre presente alla formazione dei campioni ed all'esecuzione delle analisi.

Arpae si riserva la facoltà di apportare limitate modifiche sul numero di campioni da effettuare in corrispondenza di ciascun impianto in relazione ai singoli bacini di utenza o a specifiche esigenze dei gestori.

Il numero totale di campioni per tipologia di analisi rimarrà comunque costante ed uguale a quanto indicato in tabella 1 e pari a 76 campioni, 38 per ciascuna campagna.

Per ogni campione di indifferenziato dovranno essere effettuate 2/3 ripetizioni/analisi merceologiche per un minimo di 190 analisi.

Arpae EMILIA-ROMAGNA	Capitolato Tecnico per lo svolgimento del servizio di analisi merceologiche su rifiuti urbani indifferenziati.	All. 2 Pag. 2 di 4
---------------------------------	---	-------------------------------

Tabella 1 > Impianti, numero e tipologia di analisi

Bacino di raccolta	Ragione Sociale	Comune impianto	Provincia	Numero campioni indifferenziato residuo	
				I campagna	II campagna
BO	HERAMBIENTE	Bologna Stradelli Guelfi	BO	4	4
BO	COSEA	Gaggio Montano	BO	2	2
MO	HERAMBIENTE	Modena (inc.)	MO	2	2
MO	AIMAG	Carpi TMB	MO	2	2
RA	HERAMBIENTE	Ravenna CDR	RA	2	2
RA	AKRON	Imola	RA	2	2
RN	HERAMBIENTE	Rimini (trasbordo. Bellaria o inc.)	RN	2	2
RN	HERAMBIENTE	Rimini (avanfossa inc.)	RN	2	2
FE	AREA	Iolanda di Savoia (trasbordo)	FE	2	2
FE	HERAMBIENTE	Ferrara (TMB Ostellato o inc.)	FE	4	4
PC	TECNOBORGO	Piacenza (TM o inc.)	PC	2	2
PR	IREN AMBIENTE	Parma	PR	2	2
RE	IREN AMBIENTE	Reggio Emilia (trasb. o TM Parma)	RE/PR	2	2
PR	OPPIMITTI	Borgo va I di Taro	PR	2	2
FO	HERAMBIENTE	Forlì (TM via Grigioni)	FO	2	2
FO	HERAMBIENTE	Forlì (trasbordo Cesenatico)	FO	2	2
RE	SABAR	Novellara	RE	2	2
Totale campioni				38	38

Metodologia di campionamento e analisi

La metodologia seguita per la preparazione del campione e la realizzazione dell'analisi merceologica dovrà fare riferimento alla specifica normativa tecnica. Se ne richiede comunque una descrizione dettagliata.

Analogamente si richiede di indicare le modalità con cui verranno composti i campioni di RUR da sottoporre a macinazione.

Per il **campionamento dei rifiuti indifferenziati** in particolare dovrà essere seguita la procedura IRSA, CNR, NORMA CII – UNI 9246- come sinteticamente descritta di seguito:

- ✓ metodo degli inquartamenti per la scelta del campione da analizzare (200 Kg, scelti da un monte di 3 – 4 t)
- ✓ vagliatura con vaglio a maglie quadrate di 20 mm di lato
- ✓ sottovaglio a 20 mm
- ✓ sopravaglio suddiviso in 6 classi:
 - tessili e legno
 - carta e cartone

Arpae EMILIA-ROMAGNA	Capitolato Tecnico per lo svolgimento del servizio di analisi merceologiche su rifiuti urbani indifferenziati.	All. 2 Pag. 3 di 4
---------------------------------	---	-------------------------------

- plastica e gomma
- metalli
- inerti
- sostanza organica.

Ciascuna classe verrà suddivisa in :

- materiale organico da cucina: scarti alimentari residui da cucina o consumo di cibi
- materiale organico da giardino e parchi: potature, foglie secche ecc
- alluminio non imballaggi: oggetti in alluminio non imballaggio
- imballaggi in alluminio: lattine imballaggi in alluminio, vaschette ecc
- Imballaggi in acciaio: imballaggi in banda stagnata quali scatolette, flaconi ecc
- altri metalli: oggetti in metallo non imballo, quali ferro posateria, oggetti di arredo
- imballaggi in legno: costituiti prevalentemente da cassette da imballaggio
- tappi di sughero
- altro legno: legno non imballaggio
- cartone ondulato e teso: scatole di cartone
- carta grafica: giornali, riviste ecc
- atri imballaggi cellulosici: carta da imballo, sacchi di carta ecc
- poliaccoppiati di prevalenza cellulosica: imballaggi costituiti da poliaccoppiati (plastica, carta, alluminio) con prevalenza di carta.
- imballaggi rigidi in plastica : imballaggi in plastica per liquidi costituiti da PVC o PET, flaconi ecc.
- imballaggi flessibili in plastica: buste, sacchetti, film in plastica ecc
- imballaggi poliaccoppiati di prevalenza plastica: imballaggi costituiti da poliaccoppiati (plastica, carta, alluminio) con prevalenza di plastica
- MaterBi
- altra plastica: materiali plastici non imballaggi, come contenitori non per liquidi, oggetti in plastica pesante ecc
- imballaggi in vetro: bottiglie per liquidi, barattoli ecc
- altro vetro: lampade, lastre ecc
- materiali inerti: materiali derivanti principalmente da attività di muratura, spazzamento e giardinaggio quali, ciottoli, sassi, pietrisco ecc
- tessili e cuoio: indumenti, tendaggi, calzature moquette ecc, di varia origine
- RUP: pile batterie, farmaci scaduti ecc
- pannolini per l'infanzia ed igienici
- sottovaglio mm 20 : materiale che filtra attraverso le maglie del vaglio costituito generalmente da polveri di lavorazione, materiale organico mozziconi di sigarette ecc.

Dovrà essere anche stimato il contenuto dei materiali potenzialmente recuperabili per gli imballaggi e le frazioni di materiali di pertinenza dei Consorzi di filiera CONAI (CIAL, RICREA, COMIECO, COREPLA, COREVE, RILEGNO).

<p align="center">Arpae EMILIA-ROMAGNA</p>	<p align="center">Capitolato Tecnico per lo svolgimento del servizio di analisi merceologiche su rifiuti urbani indifferenziati.</p>	<p align="center">All. 2 Pag. 4 di 4</p>
---	---	---

3. Termini di esecuzione

I campionamenti e le analisi merceologiche verranno effettuate nel corso del 2018 suddivise in due campagne a distanza di tre mesi circa (agosto/settembre e novembre/dicembre) l'una dall'altra.

La precisa l'organizzazione del calendario relativo al campionamento ed alle tipologie di flusso e di rifiuti da analizzare sarà fornito da Arpae prima di ogni campagna.

Per ogni campagna ad un mese dalla fine dell'ultimo giorno di campionamento dovranno essere inviati al seguente indirizzo e-mail: bvillani@arpa.emr.it i risultati delle analisi effettuate.

Entro un mese dalla fine della seconda campagna oltre ai risultati delle analisi dovrà essere prodotta una relazione tecnica descrittiva del lavoro svolto.

4. Restituzione dei risultati

I risultati delle analisi effettuate durante la prima campagna dovranno pervenire entro un mese dall'ultimo giorno di campionamento.

Al termine della seconda campagna, e sempre nel rispetto della tempistica indicata dovrà essere prodotta una relazione tecnica contenente la descrizione delle diverse fasi di campionamento, i metodi utilizzati ed i risultati delle analisi merceologiche condotte sui rifiuti urbani indifferenziati.

N. Proposta: PDTD-2018-643 del 30/07/2018

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Aggiudicazione dei servizi di analisi merceologiche sui rifiuti urbani indifferenziati a seguito di RDO sul mercato elettronico di INTERCENTER - CIG: Z8423ED0F4.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 30/07/2018

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
